

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 28 del 08 FEB. 2011

**Oggetto: Tribunale di Benevento-- Ricorso – Meridionale Service snc c/ - Provincia di Benevento
-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che in data 16/11/010 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 1985 del 23/5/09 promosso da Meridional Service snc c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;


Con determina n.46/011 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 1985 del 23/5/09 promosso da Meridional Service snc c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 46/011;

Avv. Saverino Pellino
Studio Legale



COPIA

ASSEMBL
Societaria
16/11/2010

TRIBUNALE CIVILE IN BENEVENTO

Ricorso in riassunzione a seguito di opposizione

ex art. ex art. 22 L. 689/1981

PROCURA
SPECIALE

Avv. ti Pellino Saverino
Imbimbo Anna

La **Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc**, p. iva 00946910627, in persona della legale rappresentante p.t. ovvero la sig.ra **Iuliano Angela** nata a Benevento il 22.02.1974, c.f.: LNI NGL 74B62 A783J ed ivi residente in C.da San Vitale rappresentata e difesa dall'avv. Saverino Pellino, c.f.: PLLSRN65B06L739O nonché dall'avv. Anna Imbimbo, c.f.: MBM NNA 73P66 A509S ed elett.te domiciliati in Venticano (AV) alla via S. Maria n. 32, giusta procura a margine del presente atto - *si precisa, altresì, che i procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3; 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 0825965867 oppure all'indirizzo di posta elettronica saverino.pellino@poste.it* - , con il presente atto, intende riassumere innanzi al Tribunale Civile di Benevento, il procedimento avente n.r.g. 579A/09 originariamente incardinatosi innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano, dr.ssa Antonella Pulcino, a seguito di ricorso ex art. 22 L. 689/1981, presentato

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori in ogni grado e stato del presente procedimento con facoltà di chiamare in causa e garanzia, di proporre domande riconvenzionali, querela di falso, atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione.

Vi conferisco ogni più ampia facoltà ed in particolare quelle di farvi sostituire, conciliare, transigere, quietanzare e rinunciare. Il tutto senza ulteriore ratifica ed eleggo domicilio in Venticano (AV) alla via Santa Maria n.32 presso lo studio dell'avv. Saverino Pellino.

CONSENSO ALLA
PRIVACY

Al contempo, Vi autorizzo altresì al trattamento dei miei dati personali e sensibili entro i limiti e secondo gli obblighi derivanti dal D. lgs. 183/ '03. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy. Ho tutto per rato e convalidato,

UFFICIO DI SERVIZIO ESSO
MERIDIONAL SERVICE S.N.C.
C. de Torrepalazzo
32030 TORRECUSO (BN)
Partita IVA 00 946 810 627

E autentica

AVVERSO

L'ordinanza - ingiunzione di pagamento del 23.05.2009 contrassegnata con n. 1985, ed elevata dalla Provincia di Benevento - Corpo Polizia Provinciale rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, c.f.: CTL VCN 63E01 13W, domiciliato in Benevento presso la sede dell'ente provinciale ovvero piazza Castello.

Si precisa ulteriormente che in data **15.06.2010**, con ordinanza pronunciata in udienza avente n. 19/10, il Giudice di Pace di Vitulano, dr.ssa A. Pulcino dichiarava: << *incompetente per materia in ragione dell'oggetto della contestazione essendo sulla stessa competente il Tribunale di Benevento dinanzi il quale la causa dovrà*

essere riassunta nei termini e modi di legge>>.

Premesso

1) che in data **29.05.2009** e successivamente in data **06.06.2009**, la Provincia di Benevento ingiungeva alla Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc,



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
N. Prot. 0030986
Data 16/11/2010
Oggetto: RICORSO MERIDIONAL SERVICE DI IULIANO E GIGANTE S.N.C.

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

il pagamento di euro **9.305,60** aumentato del 50% sull'iniziale importo di euro 6.213,00;

2) che tale ordinanza – ingiunzione era emanata successivamente alle deduzioni ex art. 18 della Legge 689/1981, presentate dalla ricorrente alla Provincia di Benevento relativamente alla contestazione mossa in data **15.12.2008** dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Benevento- Nucleo Mobile, e relativa alla **presunta violazione dell'art. 190 del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152**;

3) che, precisamente, la suddetta Guardia di Finanza contestava alla Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc, la irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti inerente **sia i rifiuti classificati come non pericolosi** (rilievo sub. B1) sia quelli classificati **come pericolosi** (rilievo sub. B2). A ciò si aggiunga che a seguito delle sollevate contestazioni, erano irrogate le seguenti sanzioni: euro 2.080,00 rispetto all'ipotesi sub. B1 ed euro 4.133,00 rispetto all'ipotesi sub. B2 **e quindi per un totale di euro 6.213,00**.

4) che, ritenendo sussistere validi motivi in **FATTO ed in DIRITTO** perché il verbale di contestazione *de quo* poteva essere annullato, la ricorrente società **proponeva opposizione innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano, quale autorità giudiziaria competente per l'impugnazione così come indicato dalla medesima resistente con racc.ta a.r. del 01.06.2009**, prodotta in copia, per i seguenti motivi che, in tale sede sono ripresi.

A) Preliminarmente, si eccepisce la **nullità dell'impugnato verbale di contestazione per assoluta indeterminatezza del suo oggetto ovvero della formalizzata contestazione** e quindi per **espresa violazione di legge**.

Nell'impugnato verbale non vi è alcuna descrizione delle irregolarità commesse dalla ditta ricorrente nel tenere i registri di carico e scarico. I verbalizzanti hanno **genericamente** contestano alla Meridional Service srl, la **violazione dell'art. 190 del D. lgs del 3 aprile 2006** riguardante tale tipo di irregolarità ma non hanno dato alcuna indicazione della tipologia dei vizi effettivamente riscontrati nel caso di specie. Paradossalmente, sono stati gli stessi agenti ad affermare l'esatto contrario ovvero che la Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc, era in possesso dell'intera documentazione richiesta per legge. A pag. 2 nel paragrafo A1 denominato "**Controlli formali**", **gli Stessi hanno affermato** che : << Sono stati eseguiti i seguenti sommari riscontri sui predetti documenti "*ovvero registro di carico e scarico rifiuti, contratto di conferimento dei rifiuti stipulato con la Ecologica srl, formulari di identificazione dei rifiuti relativi ai conferimenti effettuati negli anni 2007 - 2008 e MUD relativi agli anni 2005-2006-2007*" ->: **rispondenza e concordanza tra produzione, smaltimento, tempi e modalità di registrazione**. A ciò si

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

aggiunga che la predetta Meridional Service -pag. 2!- ha anche dimostrato di essere stata ancor più scrupolosa stipulando con la Nat srl - società di servizi convenzionata con l'associazione confartigianato di Benevento – un contratto di affidamento del servizio di consulenza ambientale delegando alla stessa l'incarico di tenere i suoi registri di carico e scarico dei rifiuti e detenendo per sé la sola, prevista, copia. Or dunque, si eccepisce anche un evidente **difetto di legittimazione passiva** poiché se contestazione doveva esserci per la mancata tenuta dei registri la stessa doveva essere mossa nei confronti della predetta Nat srl.

Nel verbale di contestazione, a pagina 2 par. A. 2 “**Controlli sostanziali**” al punto 1.1. è riportato che :<“*Nei suddetti luoghi sono state rilevate le seguenti tipologie e quantità di rifiuti: 1.1 piazzale esterno; 1.1.1. pneumatici di varie misure, per una volumetria di m.c. 150 circa.*”>. Si deduce quindi, che gli agenti accertatori, evidentemente, volevano porre in evidenza l'esistenza di volumetrie non consentite, ma se così è stato, essi avrebbero dovuto contestare la violazione dell'art. **183 del D. lgs del 3 aprile 2006 – Deposito Temporaneo – e non l'art. 190 del D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152 che, invece, riguarda tutt'altro.**

Ma i verbalizzanti, addirittura, hanno applicato due distinte sanzioni pur sapendo che la contestazione era univoca. Si era in presenza di un'unica tipologia di rifiuti: **si parla solo di pneumatici!**

Ad onor del vero, si pone in evidenza che nella sezione dedicata ai cd. “**Rilievi**” - pag. 3 – si legge che in caso di “Irregolare tenuta dei registri”, per i rifiuti definiti “**non pericolosi**” (rilievo sub. B1) ex art. 258 c.3 del D. Lgs. Del 3 aprile 2006 n.152, vada applicata una sanzione di euro 1040,00 mentre per i rifiuti considerati “**pericolosi**” (rilievo sub. B2) e per lo stesso articolo, la sanzione da applicare è pari ad euro 4.133,00. Ma come si è premesso, la contestazione attiene esclusivamente ad un tipo di rifiuti; si tratta di pneumatici che a prescindere dalla loro qualificazione ovverosia come pericolosi o meno, non possono essere fonte di una irregolarità che legittima l'applicazione di due diverse sanzioni che intanto sono state distintamente previste dal legislatore perché oggettivamente esistono rifiuti aventi un diverso impatto sull'ambiente.

B) Nullità e/o inesistenza dell'impugnato verbale.

Ictu Oculi, appare evidente lo stato patologico dell'impugnato atto amministrativo che per i motivi lamentati deve essere considerato nullo se non addirittura inesistente. Ebbene, la suddetta inesistenza viene a configurarsi allorquando l'atto amministrativo manca degli elementi essenziali considerandolo nella sua realtà obiettiva e nella statuizione in esso contenuta. L'inesistenza finisce col riguardare l'oggetto dell'atto (Sandulli) allorquando lo stesso sia indeterminato o in-

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

determinabile ovvero non è idoneo, fisicamente o giuridicamente, agli effetti che il provvedimento mira a produrre. Ma quand'anche non si ritenesse l'atto impugnato patologicamente inesistente non si può certo dubitare sulla sua nullità per un'ipotesi di evidente **eccesso di potere** sia per **travisamento ed erronea valutazione dei fatti** sia per una evidente **contraddittorietà tra più atti**. Gli agenti accertatori hanno desunto sussistere la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non perché quest'ultimi fossero effettivamente non tenuti o confusamente tenuti ma semplicemente perché essi non sono stati in grado di dare un'esatta qualificazione giuridica alle loro contestazioni. Ma è evidente che il diritto è forma ed ha bisogno di certezza per la sua affermazione *super partes*.

Tutto ciò premesso, la sig.ra **Iuliano Angela**, nella qualità di legale rappresentante della **Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc**, chiede che preliminarmente venga confermata la disposta sospensione dell'ordinanza – ingiunzione emessa dalla Provincia di Benevento (il *fumus boni Juris* emerge dai motivi del ricorso ed il danno grave è in *re ipsa*, considerando la entità della sanzione rispetto all'infrazione presunta) e disponendo la comparizione delle parti nella fissanda udienza di discussione voler a termine dell'istruttoria disporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza – ingiunzione di pagamento del 23.05.2009 contrassegnata con n. prot. 1985, ed elevata dalla Provincia di Benevento – Corpo Polizia Provinciale-.

In via istruttoria, si chiede di voler disporre **interrogatorio formale del presidente p.t. della Provincia di Benevento**, sui seguenti capi: **1.** << Vero è che in data **15.12.2008**, presso la Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc, gli unici rifiuti individuati dagli agenti accertatori erano degli pneumatici?>>; **2.** << Vero è che i militari della Guardia di Finanza elevavano due sanzioni, una per rifiuti pericolosi e una per quelli non pericolosi, nonostante siano stati rinvenuti solo pneumatici?>>; **3.** : << Vero è che la maggior parte dei suddetti pneumatici erano destinati alla ricostruzione e quindi non soggetti alla distruzione?>> **4.** << Vero è che i pneumatici destinati alla ricostruzione non possono essere definiti come rifiuti?>> **5.** << Vero è che i pneumatici vanno qualificati solo ed esclusivamente come rifiuti non pericolosi?>>; **6.** << Vero è che gli agenti accertatori non hanno distinto i pneumatici da destinare alla ricostruzione da quelli invece destinati allo smaltimento?>>; **7.** << Vero è che i registri di carico e scarico risultavano regolarmente tenuti?>>. Sugli stessi capitoli di prova si chiede ammettersi prova testimoniale indicando a testi: i sig.ri **Gigante Giuseppe** residente in Torrecuso (BN) alla contrada Torre Palazzo; **Mar. Capo Guardiaabascio Michele** dom.to presso la compagnia di Benevento - nucleo mobile – via Stanislao Bologna 8; **App.to Scelto Esposito Giovanni** dom.to presso la compagnia di

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

Benevento - nucleo mobile - via Stanislao Bologna 8; **app.to scelto Russo Vincenzo**
dom.to presso la compagnia di Benevento - nucleo mobile - via Stanislao Bologna 8.

Si precisa che il presente procedimento ha valore di euro 9.305,60 e quindi da contenersi entro e non oltre il limite di euro 26.000 rientrante nella fascia C ex art. 13 lett. B del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre nei confronti degli antistatari procuratori.

Si allega il fascicolo depositato innanzi al Giudice di Pace di Vitulano contenente i seguenti documenti:

1. ordinanza ingiunzione di pagamento con allegata busta notificata in data 29.05.2009, in originale;
2. copia comunicazione ex art. 68 del DPR 287/1992 notificata in data 06.06.2009;
3. scritti difensivi ex art. 18 della Legge 689/1981;
4. copia verbale di accertamento e contestazione del 15.12.2008 elevato dalla Guardia di Finanza compagnia di Benevento;
5. copia verbale di audizione del 20.02.2009;
6. copia contratto di affidamento del servizio di consulenza ambientale alla Nat srl.

Copia ordinanza depositata in data 15.06.2010.

Si

Venticano, li 30.08.2010.

Avv. Saverino Pellino



Avv. Anna Imbimbo





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

N. 4743/10 R.G.

II GIUDICE

- visto il ricorso che precede;
- ritenuta la propria competenza;

FISSA

per la discussione l'udienza del

4/2/2011

ORDINA

al an sicut di depositare in cancelleria,

dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione.

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, li 15/9/2010.

Il GIUDICE
dott.ssa Maria Ilaria Romano

Depositata in Cancelleria

Oggi 15 DIC 2010

Il Cancelliere

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la ~~regolarità~~ contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 46/011 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 1985 del 23/5/09 promosso da Meridional Service snc c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Lucifora)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Azello Cimitile)

N. 50 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

11 FEB. 2011

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 FEB. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per		
2 SETTORE <u>AA.LL.O.R.G. PERSONALE</u>	_____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conf. Capigruppo